



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000 allegando una situazione patrimoniale semplificata al rendiconto. Esercizio della facoltà di non utilizzare la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art.232 del D.Lgs. 267/2000 - esercizio 2021 .

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi FERRARIS (Sindaco)	X	
2	Roberto FERRAROTTI	X	
3	Giovanni VARALDA	X	
4	Denis BERGAMASCO	X	
5	Giovanni DELLAROLE	X	
6	Giuseppe CELORIA	X	
7	Enrico SIVIERI	X	
8	Marcello CHIAVARO	X	
9	Giancarlo DONISOTTI		X
10	Marilena DELLAROLE	X	
11	Renato GRANERIS	X	
	TOTALI	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI :

- l'art. 11.bis, D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *"gli enti di cui all'art.1, co.1. redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicabile al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del collegio dei revisori. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il Titolo II. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione"*;
- l'art. 233-bis, co. 1 e 2, TUEL, ai sensi dei quali *"Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii."*;
- l'art. 151, co. 8, TUEL, ai sensi del quale *"Entro il settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 118/2011"* ;
- l'art. 147-quater, co. 4 e 5, TUEL, ai sensi del quale *"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti per l'anno 2014, agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015 secondo le disposizioni recate dal D.Lgs. 118/2011. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti locali si cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."* ;

TENUTO CONTO CHE :

- ai sensi dell'art.11-bis, D.Lgs. 118/2011, come introdotto dal D.L. 126/2014 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato al bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile n. 4/4 ;

- ai sensi dell'art.18, co.1, D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento al precedente esercizio;

VISTO l'art. 9 del D.L. 113/2016, ai sensi del quale " *la mancata approvazione entro i termini ... del bilancio consolidato per la trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per la voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, la procedura prevista dall'art. 141 TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017 – 2019, al rendiconto 2016 ed al bilancio consolidato 2016*";

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di :

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo ;
- attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico ;

VISTO che il principio contabile n. 4/4 al paragrafo 3 prevede che :

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti :
 - o gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ;
 - o gli enti, le imprese e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato ;
- al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza in base alla quale gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di :
 - o **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un incidenza

inferiore al 10% per gli EE.LL. e del 5% per le Regioni e la Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo :

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto ;
- totale dei ricavi caratteristici ;
- **impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "*ricavi caratteristici*" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società i della partecipata al totale dei "*componenti positivi della gestione*" dell'ente. In ogni caso, sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

DATO ATTO che nessuno degli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate del Comune di Desana rientra nel perimetro di consolidamento per le ragioni indicate dalla normativa vigente ;

CONSIDERATO che non sono intervenute modifiche rispetto alle quote di partecipazioni in precedenza detenute ;

RICHIAMATO il decreto del MEF 12.04.2016, con quale viene fissato l'obbligo di inviare i bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n.11 del predetto decreto ;

PRECISATO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale e dai seguenti allegati :

- la relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa ;
- la relazione dell'organo di revisione contabile ;

CONSIDERATO che, in ogni caso:

- per l'esercizio 2021 non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
- l'Ente deve trasmettere alla BDAP la delibera nella quale ha dichiarato di non avere approvato il bilancio consolidato per tale esercizio nel rispetto del principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ;

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Comunale :

- n. 81 del 15.12.2021, ad oggetto "Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000 – esercizio 2020" ;
- n.82 del 15.12.2021, ad oggetto "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii." ;

CONSIDERATO che il Comune di Desana ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed intende avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, c.2, TUEL e, di conseguenza, di non redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis,c.3, TUEL ;

VISTI :

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lettera b), 49, 147-quater, co. 4 e 5, 151, co. 8, 175 e 187, comma 2, lettera d), 232 co.2 e 233-bis, co. 3 ;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il decreto del MEF 12.04.2016 ;
- l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;

Di non redigere il bilancio consolidato, ai sensi del principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'esercizio 2021, dal momento che nessun ente appartenente al "*Gruppo Comune di Desana*" rientra nel perimetro di consolidamento ;

Di dare atto, pertanto, che i dati relativi al conto economico e allo stato patrimoniale sono quelli già approvati con la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione n. 13 del 29.06.2020 ;

Di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, essendo il Comune intestato un Ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ;

Di provvedere ad allegare, al proprio rendiconto, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 10 novembre 2020 concernente *"Modalità semplificate di redazione della contabilità economico – patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico – patrimoniale"* ;

Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza ;

Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dal sua approvazione, al BDAP, ai sensi di quanto previsto dal decreto del MEF del 12.04.2016;

Di prendere altresì atto, al riguardo della sopra citata variazione di bilancio, del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Desana in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano SCAGLIA

Relazione sul punto = l'Assessore al Bilancio, il quale ricorda ai consiglieri che il presente punto all'ordine del giorno costituisce un adempimento obbligatorio da parte dell'Ente. Nello specifico, il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il Comune di Desana, dopo avere evidenziato quello che tecnicamente viene definito "perimetro di consolidamento", ha evidenziato che non vi sono enti strumentali da consolidare. Per questo motivo, decide di avvalersi della facoltà di non redigere il bilancio consolidato. Inoltre, trattandosi di un ente con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'Ente decide di avvalersi della facoltà di non utilizzare la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che non utilizzano la contabilità economico-patrimoniale, automaticamente non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Questa deliberazione dovrà poi essere trasmessa alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione. Terminata l'esposizione da parte dell'Assessore al Bilancio, il Presidente del Consiglio Comunale chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti al voto.

Interventi = nessuno

N.B. il Consigliere GRANERIS abbandona la seduta alle ore 18,20 prima dell'approvazione del DUPS, per motivi familiari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente.

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 1 (DELLAROLE) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 1 (DELLAROLE) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FERRAROTTI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune e, non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 9 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore il giorno 08.11.2001, con cui è stato esplicitamente abrogato l'art. 130 della Costituzione in materia di controlli sugli atti degli Enti Locali e comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 45 del 07.11.2001), la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N._____Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI
